

Puglia

L.R. 4-12-2009 n. 31

Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione.

Pubblicata nel B.U. Puglia 7 dicembre 2009, n. 196.

L.R. 4 dicembre 2009, n. 31 ⁽¹⁾.

Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 7 dicembre 2009, n. 196.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

TITOLO I

Istruzione e formazione

Art. 1

Principi.

1. La Regione Puglia riconosce che il sistema scolastico e formativo è strumento fondamentale per lo sviluppo complessivo del proprio territorio e che si rendono necessari interventi per incentivarne e migliorarne l'organizzazione e l'efficienza, per ottimizzare l'utilizzazione delle risorse e per renderne più agevole l'accesso a coloro che ne sono impediti da ostacoli di ordine economico, sociale e culturale.

2. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione Puglia promuove e sostiene azioni volte a rendere effettivo il diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita, nel rispetto dei livelli essenziali definiti dallo Stato, delle competenze degli enti locali e del principio di sussidiarietà. La Regione Puglia programma interventi diretti a rimuovere ostacoli alla piena fruizione del diritto allo studio, rendendo effettivo per tutti il diritto di accedere ai più alti gradi di istruzione e formazione.

Art. 2 *Finalità.*

1. La presente legge è finalizzata a:

a) realizzare gli interventi atti a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono a tutti l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione, perseguendo anche la generalizzazione del servizio pubblico della scuola dell'infanzia in modo da consentirne la frequenza effettiva di tutti i bambini e le bambine dai 3 ai 6 anni; il servizio pubblico della scuola dell'infanzia è costituito dalle scuole statali, dalle scuole paritarie private senza fine di lucro e degli enti locali;

b) riequilibrare l'offerta scolastica e formativa, con particolare attenzione alle zone in cui l'ubicazione dei servizi è fonte di particolare disagio per gli utenti;

c) combattere la dispersione scolastica e sostenere il successo scolastico e formativo;

d) favorire l'esercizio del diritto allo studio da parte degli immigrati e dei rom;

e) rimuovere, anche mediante interventi economici diretti ai nuclei familiari con basso reddito, gli ostacoli che si frappongono ai percorsi di istruzione e alla crescita culturale degli allievi;

f) promuovere e sostenere progetti di qualificazione dell'offerta formativa ed educativa che prevedano percorsi volti alla crescita della cittadinanza attiva e della cultura della legalità, della pace e del rispetto della dignità e dei diritti umani;

g) sostenere l'autonomia scolastica nell'elaborazione di progetti che forniscano efficaci risposte alle problematiche del territorio, soprattutto attraverso l'estensione e la qualificazione dei tempi scuola e l'adozione di modelli didattici innovativi;

h) favorire ed estendere il sistema dell'educazione permanente degli adulti in integrazione con il sistema scolastico e formativo;

i) realizzare un coordinamento tra la programmazione degli interventi in materia di istruzione e formazione e i piani di zona approvati in attuazione della *legge regionale 10 luglio 2006, n. 19* (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia);

j) realizzare raccordi con le attività culturali e di servizio esistenti sul territorio (cinema, teatri, istituzioni culturali, musei, attività sportive, attività di volontariato e simili);

k) estendere la cultura europea e mediterranea attraverso il sostegno alla realizzazione di scambi transnazionali, allo svolgimento di periodi formativi presso enti, istituzioni o imprese di altri paesi europei, alla predisposizione di materiali didattici specifici e alla formazione dei docenti;

l) favorire il raccordo tra i sistemi dell'istruzione e della formazione professionale, nonché tra questi e il mondo del lavoro;

m) sviluppare azioni volte a garantire ai soggetti diversamente abili la piena integrazione scolastica e lavorativa;

n) programmare interventi coordinati e integrati di edilizia scolastica orientati a garantire agli studenti l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione in ambienti accoglienti e sicuri, coerenti con le dinamiche demografiche e migratorie e con i processi di razionalizzazione della rete scolastica sul territorio.

Art. 3

Destinatari degli interventi.

1. Gli interventi attuativi delle finalità di cui all'articolo 2 sono destinati a:

a) gli alunni del sistema dell'istruzione, frequentanti scuole sia statali che paritarie, compresi gli alunni delle scuole dell'infanzia;

b) i frequentanti dei corsi per adulti, compresi gli immigrati e i rom, organizzati al fine del conseguimento di titoli di studio o di nuove competenze finalizzate all'inserimento e/o al reinserimento nel mondo del lavoro.

Art. 4

Soggetti con disabilità.

1. La Regione programma interventi diretti a garantire il diritto all'integrazione nel sistema scolastico e formativo, all'educazione, all'istruzione e alla formazione professionale di soggetti con disabilità e di persone che a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali trovano ostacoli al proprio percorso educativo e formativo, nonché a favorire l'accesso al lavoro dei soggetti disabili.

2. Gli interventi sono attuati dagli enti locali all'interno della rete realizzata con i piani di zona approvati in attuazione della *L.R. n. 19/2006* e sono realizzati in raccordo con i servizi scolastici, formativi e pedagogici, con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi e con altre attività presenti sul territorio.

3. Nell'ambito degli appositi accordi di programma di cui alla *legge 5 febbraio 1992, n. 104* (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), sono garantiti dagli enti titolari della relativa competenza gli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo.

Art. 5

Tipologie di intervento.

1. Gli interventi di attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 2 comprendono:

a) fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo e degli anni successivi delle superiori e organizzazione di servizi di

comodato per libri di testo, anche tramite un fondo da istituire presso le singole scuole, sussidi scolastici e speciali sussidi e attrezzature didattiche per i disabili;

b) servizi di mensa;

c) servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;

d) facilitazioni agli studenti ospitati nei convitti annessi alle istituzioni scolastiche;

e) servizi individualizzati per soggetti con disabilità;

f) borse di studio aggiuntive rispetto a quelle previste dal competente ministero;

g) la carta studenti per l'accesso facilitato ai canali culturali previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera j);

h) misure di sostegno, ivi compresa la messa a disposizione di mediatori culturali, per favorire l'inserimento scolastico di immigrati e rom;

i) progetti scolastici che promuovono tematiche di notevole interesse sociale e culturale quali: l'educazione alla legalità; l'educazione all'ambiente; l'educazione civica e stradale; l'educazione alla salute; la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico e folclorico del territorio regionale; l'educazione alla comprensione, alla tolleranza e alla solidarietà verso i soggetti appartenenti a culture ed etnie diverse; l'educazione alla multiculturalità; l'introduzione e l'utilizzazione di nuove tecnologie e metodologie didattiche ⁽²⁾;

j) progetti volti alla rimotivazione scolastica e formativa di giovani e adulti;

k) progetti di orientamento scolastico, professionale e universitario, in collaborazione con i servizi territoriali per l'impiego e altre agenzie del territorio;

l) contributi alle spese sostenute da particolari tipologie di istituti a elevata specializzazione e a diffusione limitata in ambito regionale, per lo svolgimento di esercitazioni pratiche ⁽³⁾;

m) interventi di edilizia scolastica, da attuarsi per il tramite delle province e dei comuni, volti all'adeguamento del patrimonio edilizio esistente alla normativa vigente in materia di agibilità, sicurezza e igiene; al recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e alla realizzazione di nuovi edifici scolastici; alla razionalizzazione quali-quantitativa delle strutture coerente con la programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa sul territorio;

n) sperimentazione di nuove iniziative e forme di intervento in materia ⁽⁴⁾;

o) promozione di ricerche, convegni, seminari e attività promozionali in materia di diritto allo studio ⁽⁵⁾;

p) contributi di gestione per le scuole dell'infanzia paritarie private senza fine di lucro e degli enti locali.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere predisposti dai comuni, dalle province, dalle istituzioni scolastiche autonome statali e paritarie.

3. Il coordinamento e il controllo degli interventi di cui al comma 1 viene esercitato dalla Regione.

(2) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 20 dicembre 2011, n. 2873* e la *Delib.G.R. 13 novembre 2012, n. 2274*.

(3) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 20 dicembre 2011, n. 2873* e la *Delib.G.R. 13 novembre 2012, n. 2274*.

(4) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 20 dicembre 2011, n. 2873* e la *Delib.G.R. 13 novembre 2012, n. 2274*.

(5) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 20 dicembre 2011, n. 2873* e la *Delib.G.R. 13 novembre 2012, n. 2274*.

Art. 6

Borse di studio.

1. La Regione eroga contributi in favore degli studenti più meritevoli e bisognosi, residenti in Puglia e frequentanti istituzioni della scuola secondaria superiore statale e paritaria, al fine di rendere esigibile il diritto allo studio per ogni studente.

2. La Giunta regionale definisce:

a) l'entità del contributo, differenziato per fasce di reddito;

b) livelli di merito minimi per concorrere all'erogazione;

c) la situazione reddituale annua massima del nucleo familiare cui appartiene l'alunno, al di sopra della quale non è possibile ricevere alcun contributo.

3. L'identificazione del nucleo familiare e la situazione reddituale sono determinate secondo le disposizioni di cui al *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109* (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'*articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*), e successive modifiche e integrazioni. Il contributo per il merito scolastico è cumulabile con un'eventuale borsa di studio assegnata ai sensi della *legge 10 marzo 2000, n. 62* (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione). Il numero dei figli o la presenza di alunni o familiari disabili contribuisce a determinare, aumentandola, la soglia massima reddituale definita ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Art. 7

Attribuzioni regionali ⁽⁶⁾.

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione generale, di indirizzo, coordinamento e sperimentazione nelle materie di cui alla presente legge, promuovendo tutte le opportune forme di collaborazione tra gli enti e gli organi che concorrono alla programmazione e all'attuazione degli interventi.

2. La Giunta regionale, sentita la Conferenza di cui all'articolo 10, approva gli indirizzi programmatici triennali, determinando le priorità nell'utilizzo delle risorse regionali, statali e/o comunitarie che si rendono disponibili nel periodo di programmazione.

3. La Regione assicura la realizzazione di interventi di rilevanza regionale, direttamente o mediante l'attribuzione delle necessarie risorse agli enti locali che sono sede dell'intervento e che accettano di gestirlo. In particolare ⁽⁷⁾:

a) promuove, d'intesa con l'amministrazione scolastica, studi e ricerche finalizzate alla migliore conoscenza delle realtà sociali in relazione con le problematiche educative;

b) attua un sistema informativo e statistico di raccolta, elaborazione e gestione di dati di interesse regionale, necessario per la programmazione, verifica e valutazione degli interventi.

4. La Giunta regionale approva il piano annuale per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, sulla base degli indirizzi triennali e dei fondi dei quali si è verificata l'effettiva disponibilità.

5. La Regione istituisce un sistema di monitoraggio della finalizzazione e dell'utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

(6) In attuazione del presente articolo vedi il *Reg. reg. 31 maggio 2012, n. 10*.

(7) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 20 dicembre 2011, n. 2873* e la *Delib.G.R. 13 novembre 2012, n. 2274*.

Art. 8

Interventi complementari della Regione.

1. A integrazione degli interventi di cui all'articolo 5, la Regione, nei limiti di apposito stanziamento di bilancio:

a) favorisce l'acquisto di scuola-bus da parte dei comuni;

b) interviene per esigenze di carattere eccezionale e straordinario, sopravvenute e segnalate dai comuni in relazione all'istituzione e alla gestione dei servizi previsti dalla presente legge.

Art. 9
Attribuzioni degli enti locali ⁽⁸⁾.

1. Le funzioni amministrative relative alle azioni di cui alla presente legge sono esercitate dagli enti locali.
2. Gli enti locali:
 - a) approvano il programma degli interventi, elaborato con il concorso delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, degli enti formativi e delle istituzioni culturali esistenti sul loro territorio, contenenti i progetti e gli interventi di cui all'articolo 5;
 - b) provvedono alla gestione degli interventi e delle relative risorse;
 - c) trasmettono alla Regione una relazione annuale sull'utilizzo dei fondi regionali e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione, nonché sulle esigenze e le particolarità del loro territorio.
3. La Regione assume le relazioni di cui al comma 2, lettera c), come elemento di riferimento per i successivi indirizzi triennali.
4. Alle finalità di cui all'articolo 2, lettera a), contribuiscono anche i comuni, per quanto di loro competenza, con apposite convenzioni stipulate con le scuole dell'infanzia paritarie.

(8) In attuazione del presente articolo vedi il *Reg. reg. 31 maggio 2012, n. 10*.

Art. 10
Conferenza regionale per il diritto allo studio ⁽⁹⁾.

1. È istituita la Conferenza regionale per il diritto allo studio, cui partecipano la Regione, gli enti locali, l'amministrazione scolastica, le scuole, gli istituti e le realtà culturali, formative, assistenziali e del terzo settore esistenti sul territorio, con modalità stabilite dal regolamento regionale, che individua le relative rappresentanze.
2. Alla Conferenza sono invitati anche i sindacati, le associazioni delle scuole, degli studenti e delle famiglie che siano rappresentative a livello regionale, oltre che le organizzazioni sindacali del personale.
3. La Conferenza è convocata dall'assessore regionale al ramo, che ne assume la presidenza, almeno due volte l'anno con lo scopo di verificare lo stato del diritto allo studio nella Regione, individuare nuove soluzioni e avanzare nuove proposte.

(9) In attuazione del presente articolo vedi il *Reg. reg. 31 maggio 2012, n. 10*.

Art. 11*Monitoraggio e controllo.*

1. La Regione e gli enti locali, ciascuno per il proprio ambito di competenza, attuano le azioni necessarie per assicurare il monitoraggio e il controllo sulla finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge.

TITOLO II**Unità regionale di psicologia scolastica****Art. 12***Finalità.*

1. La Regione Puglia istituisce l'Unità di psicologia scolastica, di seguito denominata Unità. L'Unità è una struttura che opera al servizio del sistema scolastico regionale con funzioni consulenziali e di sostegno rivolte a tutti i soggetti che a vario titolo sono in esso impegnati.

2. L'Unità promuove analisi, strategie, metodi e strumenti di intervento in grado di potenziare le competenze e le capacità relazionali di chi opera nel sistema scolastico.

Art. 13*Destinatari degli interventi e attività previste.*

1. L'Unità assume come destinatari delle proprie attività:

- a) singoli o gruppi di docenti, di alunni e di genitori;
- b) singole istituzioni scolastiche o reti di scuole;
- c) strutture gestionali e amministrative, periferiche e/o centrali, del sistema dell'istruzione.

2. L'Unità esercita le proprie funzioni attraverso le seguenti tipologie di attività, realizzate in collegamento e collaborazione con altri servizi territoriali, con le università e le società scientifiche di settore, le strutture e gli uffici del sistema scolastico regionale, le parti interessate:

a) elaborazione di modelli interpretativi, strategie, metodologie e strumenti di intervento (anche attraverso specifiche forme di sperimentazione) nei diversi ambiti di interesse (didattica, organizzazione scolastica, relazioni intra e interistituzionali);

b) monitoraggio e analisi quali-quantitativa dei processi di carattere psicologico individuabili come fattori critici o di successo nell'erogazione dei servizi offerti

dalle istituzioni scolastiche e nei processi di insegnamento - apprendimento.

✓

✓

✓

Art. 14

Organizzazione dell'Unità.

1. L'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Unità sono definite dalla Giunta regionale con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO III

Unità regionale di pedagogia e formazione del personale della scuola

Art. 15

Finalità e obiettivi.

1. La Regione Puglia istituisce l'Unità di formazione del personale e di pedagogia scolastica, di seguito denominata Unità. L'Unità è una struttura che opera al servizio del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).

2. L'Unità promuove analisi, strategie, metodi e strumenti di intervento formativo, allo scopo di sviluppare la professionalità di quanti operano nel sistema scolastico, contribuendo alla crescita complessiva della qualità dell'istruzione in ambito regionale.

Art. 16

Destinatari e funzioni.

1. L'Unità assume come destinatari delle proprie attività:

a) il personale docente e ATA;

b) singole istituzioni scolastiche o reti di scuole;

c) agenzie e strutture attive presso gli enti locali, operanti nel sistema scolastico regionale o comunque attive nel campo della progettazione, realizzazione e valutazione delle iniziative educative rivolte all'infanzia e ai giovani.

2. L'Unità esercita le proprie funzioni attraverso le seguenti tipologie di attività, realizzate in collegamento e collaborazione – fatte salve le rispettive competenze e autonomie – con altri servizi territoriali, con le università e le strutture e gli uffici del sistema scolastico regionale:

a) rilevazione della domanda formativa;

- b) elaborazione di modelli e strumenti formativi;
 - c) progettazione e realizzazione di iniziative formative rivolte al personale scolastico, ai genitori e agli studenti;
 - d) realizzazione di attività finalizzate a orientare la domanda di interventi di carattere formativo e pedagogico nelle istituzioni scolastiche;
 - e) monitoraggio e analisi dei risultati degli interventi formativi.
-
-

Art. 17
Organizzazione.

1. L'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Unità sono definite dalla Giunta regionale con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO IV

Disposizioni finali e finanziarie

Art. 18
Abrogazione.

1. La *legge regionale 12 maggio 1980, n. 42* (Norme organiche per l'attuazione del diritto allo studio), è abrogata.

Art. 19
Norma finanziaria.

1. Le norme contenute nella presente legge troveranno applicazione con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 nel quale saranno individuati gli stanziamenti necessari.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'*art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7* "Statuto della Regione Puglia". È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

L.R. 23 gennaio 2004, n. 3 (1)
Istituzione del Servizio di psicologia scolastica.

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 11 febbraio 2004, n. 1, suppl. straord.

Art. 1

Istituzione e finalità del Servizio di psicologia scolastica.

1. La Regione Abruzzo istituisce il Servizio di psicologia scolastica configurato come l'insieme coerente di attività psicologiche, integrate e coordinate tra loro, relative alle tematiche e problematiche proprie del mondo della scuola.
2. Il Servizio di psicologia scolastica è finalizzato a:
 - contribuire al miglioramento della vita scolastica;
 - supportare le istituzioni scolastiche e le famiglie;
 - migliorare la qualità dei servizi offerti alle istituzioni scolastiche.

Art. 2

Compiti ed attività del Servizio di psicologia scolastica.

1. Il Servizio di psicologia scolastica svolge le seguenti attività:
 - a) consulenza e sostegno ai docenti, agli alunni ed ai loro genitori, sia in forma collegiale che individuale; gli interventi di consulenza individuale sono effettuati con il consenso dei genitori;
 - b) partecipazione alla progettazione ed alla valutazione di iniziative, sperimentazioni e ricerche riguardanti l'organizzazione del Servizio scolastico nel suo complesso o nei suoi settori organici;
 - c) promozione di attività di formazione;
 - d) orientamento e collegamento per e con i genitori, finalizzata alla promozione di studi sui fenomeni di abbandono ed insuccesso scolastico;
 - e) promozione di un clima collaborativo all'interno della scuola e fra la scuola e la famiglia.
2. Il Servizio di psicologia scolastica opera in collegamento con altri servizi territoriali, fatte salve le rispettive competenze.

Art. 3

Criteri per l'organizzazione del Servizio di psicologia scolastica.

1. La Direzione regionale Qualità della vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza Sociale e Promozione Sociale svolge le funzioni del Servizio di psicologia scolastica con il supporto tecnico e la collaborazione del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'art. 4, comma 2.
2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento attuativo per l'organizzazione del Servizio di psicologia scolastica, sentito il parere della Commissione Consiliare permanente competente per materia.
3. Il regolamento tiene conto dei seguenti criteri:
 - a) organizzazione territoriale del Servizio, su base provinciale;
 - b) realizzazione del Servizio tramite convenzioni tra psicologi con specifiche competenze, iscritti al relativo Ordine professionale, e reti di scuole che ne fanno richiesta ai sensi della normativa vigente in materia; la durata di ciascuna convenzione non può essere inferiore all'anno scolastico.
4. Le scuole possono richiedere attività ulteriori rispetto a quelle convenzionate e programmate dal Servizio provinciale, assumendo a proprio carico la spesa aggiuntiva.

Art. 4

Comitato Tecnico Scientifico per il Servizio di psicologia scolastica.

1. La Regione coordina ed assicura il monitoraggio e la diffusione del Servizio di psicologia scolastica.
2. Presso la Direzione regionale Qualità della vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza Sociale e Promozione Sociale è istituito il Comitato tecnico scientifico per il Servizio di psicologia scolastica regionale, presieduto dal Direttore della Direzione stessa o da un Dirigente delegato; il Comitato è composto da:
 - un rappresentante designato dall'Ufficio Scolastico regionale;
 - un rappresentante della dirigenza scolastica designato dall'Ufficio Scolastico regionale;
 - un rappresentante degli insegnanti designato dall'Ufficio Scolastico regionale;
 - un rappresentante designato dall'Istituto Regionale Ricerca Educativa (IRRE ex IRSAE);
 - due psicologi designati dalle associazioni scientifiche presenti nella Regione;
 - tre psicologi iscritti all'Ordine Professionale degli Psicologi designati dal Consiglio regionale dell'Ordine.Un dipendente regionale di categoria non inferiore alla D, in servizio presso la Direzione, assicura le funzioni di segreteria del Comitato.
3. Ai componenti esterni del Comitato è attribuito un gettone di presenza di Euro 75,00 per la partecipazione ad ogni seduta ed è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i Dirigenti regionali; i componenti del Comitato restano in carica tre anni.
4. La Giunta regionale invia alla Commissione consiliare permanente competente per materia una relazione annuale che effettua il monitoraggio delle attività svolte attraverso il Servizio di psicologia scolastica.
5. La Giunta regionale, con cadenza triennale, indice una conferenza regionale aperta al mondo della scuola, della sanità e delle associazioni delle categorie interessate ed invia al Consiglio regionale la valutazione dei risultati conseguiti dal Servizio di psicologia scolastica e la proposta dei conseguenti provvedimenti da adottare, previa relazione del Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 5

Norma finanziaria.

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge, valutati per l'anno 2003 in Euro 45.000,00, trovano capienza nello stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 13 01 003 del Cap. 71660 denominato "Istituzione del Servizio di psicologia scolastica".
2. Per gli anni successivi si provvede con apposito stanziamento determinato con legge di bilancio ed iscritto sul pertinente capitolo.